

**COMUNE DI LOANO**  
**Provincia di Savona**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Approvato con deliberazione consiliare N° 44 del 27 .08.2010

**S O M M A R I O**

<b>TITOLO I – Istituzione e compiti del Consiglio Tributario.....</b>	
ART. 1 - Istituzione e scopo del Consiglio tributario .....	
ART. 2 - Compiti del Consiglio Tributario .....	
ART. 3 - Proposte di aumento degli imponibili e corrispondenza con Agenzia .....	
ART. 4 - Utilizzazione degli elenchi dei contribuenti e dei programmi informatici.....	
<b>TITOLO II – Composizione del Consiglio Tributario .....</b>	
ART. 5 – Componenti e criteri di nomina .....	
ART. 6 – Requisiti ed incompatibilità .....	
ART. 7 – Formazione dell’elenco dei candidati .....	
ART. 8 – Durata del Consiglio Tributario e sua strutturazione interna .....	
ART. 9 – Nomina del Presidente .....	
ART.10– Segretario .....	
<b>TITOLO III – Funzionamento del Consiglio Tributario .....</b>	
ART. 11- Seduta .....	
ART. 12- Convocazioni e validità della seduta .....	
ART. 13- Rapporti con l’Amministrazione .....	
ART. 14- Segnalazioni .....	
ART. 15- Termini .....	
ART. 16- Doveri dei Consiglieri .....	
ART. 17- Indennità al Presidente, al vice presidente ed ai consiglieri Tributarî.....	
ART. 18- Modifiche al Regolamento .....	
ART. 19– Norma transitoria .....	
ART. 20 – Entrata in vigore .....	

**TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

**ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l’istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione a quanto previsto dall’art. 18, comma 2, lett. a) Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Comune di Loano in conformità alle leggi in materia istituisce il Consiglio tributario .
3. Esso coadiuva la Giunta Municipale nello svolgimento dei compiti di partecipazione

all'accertamento fiscale e contributivo previsto dalle vigenti norme di Legge, con il fine precipuo di combattere l'evasione fiscale.

4. Inoltre collabora con l'Agenzia delle Entrate nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo così come disposto dalle vigenti norme di legge in materia.

5. Il Consiglio Tributario collabora altresì sia con il Consiglio comunale che con la Giunta comunale su ogni questione attinente la materia tributaria.

## **ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le dichiarazioni, trasmesse al Comune dalla Agenzia delle Entrate relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime e può richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Provvede a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone che risiedono nel Comune o che, anche se non residenti, vi svolgono attività economica, rimettendo alla Giunta comunale le conclusioni per l'eventuale inoltro alle autorità interessate e competenti.

3. Il Consiglio Tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, provvede, a mezzo di deliberazioni della Giunta, alla comunicazione di ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

4. Le dichiarazioni e/o segnalazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate potranno essere inviate da quest'ultima, anche in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato all'Agenzia dal segretario del Consiglio tributario.

5. Il Consiglio individua ogni altra forma di collaborazione, promozione di accordi ed intese sia con l'Agenzia del Territorio che con l'Agenzia delle Entrate, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 12, del d.l. n. 78/2010.

6. Il Consiglio Tributario può convocare, per avere chiarimenti, i dirigenti responsabili dei settori e, in mancanza di essi, i responsabili dei servizi.

7. Il Consiglio Tributario esprime altresì parere consultivo in ordine a tutte le deliberazioni con le quali il Comune determina o modifica i tributi comunali, ed a richiesta della Giunta comunale e del presidente del consiglio comunale, può formulare pareri, osservazioni e proposte in materia tributaria.

## **ART. 3 – PROPOSTE DI AUMENTO DEGLI IMPONIBILI**

1. Il Consiglio Tributario esamina le proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune avanzate dall'Agenzia delle Entrate per proporre alla Giunta comunale l'eventuale aumento degli imponibili.

2. L'inoltro delle proposte di aumento degli imponibili, o del diverso provvedimento, contenuta nella deliberazione di Giunta unitamente ad ogni altro elemento utile alla determinazione del reddito complessivo può essere trasmessa dal Comune, oltre che nelle consuete forme di spedizione, anche in via telematica a cura del segretario del Consiglio Tributario.

## **ART. 4 - UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CONTRIBUENTI E DEI PROGRAMMI INFORMATICI**

1. Il Consiglio Tributario può utilizzare nei propri lavori l'elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ogni altro elemento utile estrapolandolo dagli appositi programmi in dotazione all'Ufficio Tributi (Siatel-Sister, etc.) nel rispetto delle norme che disciplinano il trattamento dei dati sensibili.

## **TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 5 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA**

1. Il Consiglio Tributario è composto da n. 6 membri, eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete.
2. I Consiglieri Tributarî sono scelti secondo criteri che garantiscano la proporzionale rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale e che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare requisiti di competenza nei suoi componenti, nonché la più ampia rappresentatività della realtà sociale della Città, di modo che si annoverino fra i suoi membri cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati .
3. Ciascun consigliere comunale per l'elezione dei consiglieri tributarî potrà votare due candidati.
4. I consiglieri eletti dovranno far pervenire l'accettazione alla carica, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notifica della partecipazione di nomina e saranno legati per tutta la durata della carica da un rapporto di mandato.
5. Non sono previste nomine di supplenti.
6. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità, ineleggibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 6, il Consiglio comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete, che avranno la stessa scadenza di quelli in carica.
7. Un consigliere tributario decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 16 del presente regolamento.

### **ART. 6 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'**

#### 1. Requisiti positivi:

Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre :

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale previste dall'art. 58 del d. Lgs. 267/2000;
- b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
- c) essere in possesso di diploma di perito commerciale e/o della laurea in materie economico-giuridiche.

#### 2. Incompatibilità, ineleggibilità:

Non possono far parte del consiglio tributario :

- a) Impiegati e Funzionari degli Uffici delle Agenzie delle Entrate;
- b) i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- c) i componenti del Consiglio Comunale;
- d) coloro che sono legati tra loro da rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado
- e) coloro che non hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
- f) coloro che, sia professionalmente sia come funzionari di associazioni di categoria, svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo (es. dr. commercialisti, rappresentanti di categoria, etc.);
- g) i magistrati in servizio;
- h) i parlamentari;
- i) i consiglieri regionali;
- j) i consiglieri provinciali;
- k) i dipendenti del Comune.

### **Art. 7 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI**

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno quarantacinque giorni.

2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.

3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispose apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio tributario.

4. L'elenco dei candidati ha una validità di cinque anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

## **ART.8 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E STRUTTURAZIONE INTERNA**

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti.

2. I Consiglieri Tributari sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

3. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro e le indicazioni della Giunta Comunale, deve assicurare una procedura snella di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

## **ART. 9 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE**

1. Il Consiglio Tributario nomina tra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente ed un Vice Presidente .

## **ART. 10 – SEGRETARIO**

1. La Giunta Comunale sceglierà il segretario tra il personale dipendente prevedendo altresì l'indicazione di un vice segretario che lo sostituirà nel caso di assenza o impedimento.

2. Nel caso di questioni da trattare che richiedano specifici approfondimenti informatici, il segretario potrà, previo assenso del Dirigente competente, farsi assistere da altro personale idoneo.

## **TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 11 – SEDUTA**

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

2. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario, fatto salvo il verificarsi della situazione di cui all'art. 10, del presente regolamento.

3. Il verbale della seduta dovrà essere firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

### **ART. 12 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLA SEDUTA**

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco od ancora di almeno un quarto dei consiglieri comunali.

2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri del consiglio tributario per iscritto, ovvero con l'utilizzo del mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica dei consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

6

4. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore.

5. A tal fine ogni consigliere tributario deve comunicare al segretario del Consiglio Tributario il proprio indirizzo di posta elettronica da utilizzarsi per ogni comunicazione riguardante la carica.

6. Le sedute avvengono ordinariamente in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

7. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica.

8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in caso di sua assenza del Vice presidente.

### **ART. 13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli Uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente agli Uffici, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento del proprio compito.

2. Gli organi di collegamento sono :

per la Giunta : il Sindaco e/o l'Assessore delegato;

per il Consiglio comunale : il Presidente del Consiglio;

per il Consiglio Tributario : il Presidente e il Segretario;

per gli Uffici comunali : i rispettivi Dirigenti comunali cui fanno capo.

### **ART. 14 – SEGNALAZIONI**

1. Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il sesso, la residenza e (se diverso) il domicilio, l'attività esercitata.

2. Altresì le segnalazioni pervenute al Comune da parte di cittadini, associazioni, persone giuridiche etc., dovranno essere trasmesse al Segretario del Consiglio Tributario il quale provvede ad informare il Presidente del Consiglio stesso ed il Sindaco o Assessore delegato per le incombenze eventualmente necessarie.

### **ART. 15 – TERMINI**

1. Il Consiglio tributario trasmette all'Assessore competente per materia, per l'inoltro alla Giunta Comunale, le eventuali proposte di aumento degli imponibili di cui all'art. 2 comma 3 nel termine utile al rispetto degli adempimenti conseguenti.

### **ART. 16– DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri Tributarî, nonché coloro che dovessero presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

2. I consiglieri tributarî devono astenersi dal prendere parte all'esame e alla discussione della posizione fiscale propria, del coniuge, del convivente o dei figli. È fatto obbligo di astenersi al consigliere se è curatore, tutore, procuratore, datore di lavoro del soggetto di cui si esamina la posizione fiscale ovvero se il datore di lavoro, curatore, tutore è un prossimo congiunto, convivente more uxorio o coniuge. Il consigliere deve altresì astenersi quando il soggetto di cui si esamina la

posizione fiscale:

- a) è creditore o debitore di lui, del coniuge o dei figli.
  - b) è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione.
  - c) è datore di lavoro di lui, o ha con lo stesso un rapporto di collaborazione professionale, ovvero sia legato al medesimo da un rapporto di gerarchia, di indirizzo o di controllo o comunque insistano rapporti di lavoro o di dipendenza con il Consigliere.
  - d) è un ente di cui il Consigliere è amministratore, socio o garante.
3. In ogni caso, il Consigliere deve astenersi se sussistono altre gravi ragioni di convenienza.
4. L'inosservanza del 2° o del 3° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione, fatta salva ogni altra e conseguente responsabilità.

## **ART.17 - INDENNITA' AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI TRIBUTARI**

1. Si stabilisce la gratuità della funzione di Presidente, Vice Presidente e di consigliere tributario, fatta salva ogni altra e diversa disposizione di legge in materia.

## **ART. 18- MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio comunale sentito il parere del Consiglio Tributario.

## **ART. 19– NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 9, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il segretario come nominato ai sensi dell'art. 10.
2. Nella medesima seduta si provvederà, qualora possibile, a deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fine dell'attuazione del disposto dal comma 12 dell'art. 19 del d.l. n. 78/2010, che prevede, tra l'altro, a seguito di nuove informazioni da verifiche tecnicoamministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sui terreni, l'individuazione, in collaborazione con il Comune, di ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

## **ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.